



CGA

(Condizioni generali del contratto d'assicurazione)

Visana Assicurazioni SA

Valide dal 2007

Assicurazione casa Directa (LCA)

Assicurazione mobiliare

**Incendio/danni causati dagli elementi naturali, furto,
danni dell'acqua e rottura di vetri**

Indice

Pagina

| | |
|------------|----------------------------|
| 3-6 | Estensione della copertura |
| 7 | Sinistro |
| 9 | Disposizioni diverse |

Nota

Anche se per ragioni di leggibilità le formulazioni non sono mai simultaneamente al maschile e al femminile, il testo del presente documento si riferisce sempre a entrambi i sessi.

Entità della copertura

1 Rischi e danni assicurati

(specificati nella polizza)

2 Cose e spese assicurate

* Nella limitazione delle prestazioni per l'inventario domestico

Sono assicurati:

- 2.1 **Mobilia domestica** Comprende tutti i beni mobili che servono all'uso privato in casa e che sono di proprietà dello stipulante e dei membri della sua famiglia che vivono nella stessa comunione domestica. Gli animali domestici sono coassicurati. Sono parimenti assicurati i ciclomotori, tranne in caso di furto. Fanno inoltre fuori casa parte della mobilia domestica le costruzioni mobili, le cose affidate allo stipulante e le cose ricevute in leasing e in affitto
- 2.2 **Gioielli** in casa
fuori casa
- 2.3 **Valori pecuniari**, cioè denaro, titoli, carte di credito, libretti di risparmio, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- 2.4 **Effetti degli ospiti** (senza valori pecuniari)
- 2.5 **Costi**, ossia i costi comportati da un danno assicurato:
- costi della vita supplementari;
 - costi di sgombero;
 - costi per le vetrature di fortuna, le porte e le serrature provvisorie;
 - costi per la sostituzione di serrature;
 - costi per la sostituzione di carte di identità e altri documenti.

3 Franchigia

4 Cose e rischi non assicurati

Non sono assicurati:

- i **veicoli a motore**, i rimorchi, le roulotte e i camper, compresi gli accessori annessi;
- le **imbarcazioni** per le quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, nonché per quelle che non sono regolarmente ricondotte al domicilio dopo l'uso, compresi gli accessori annessi;
- gli **aeromobili** che devono essere iscritti nel Registro degli aeromobili;
- **gli oggetti di valore per i quali è stata conclusa un'assicurazione speciale**; la presente clausola non si applica ai casi in cui l'assicurazione cui si riferisce contiene una clausola analoga;
- le cose assicurate o che devono essere assicurate presso un istituto assicurativo cantonale;
- i danni verificatisi in occasione di eventi bellici, di violazioni della naturalità, di rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti di violenza perpetrati contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e in seguito ai provvedimenti repressivi adottati per il mantenimento dell'ordine, nonché i danni dovuti a **terremoti**, eruzioni vulcaniche o modificazioni della struttura del nucleo atomico, fatti salvi i casi in cui lo stipulante dimostri che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.

Incendio e elementi naturali I

- I1 **Sono assicurati**
i danni alla mobilia domestica dovuti a:
- incendio, fumo (azione repentina e accidentale, ad esclusione degli effetti gradualmente del fumo), fulmini, esplosioni e implosioni;
 - i danni da bruciature (l'indennizzo è limitato a CHF 5 000.–);
 - i seguenti eventi naturali: innalzamento delle acque, inondazioni, tempeste (venti di almeno 75 km/h che abbattano alberi o che scoperchiano stabili in prossimità delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di pietre e smottamenti;
 - la caduta o l'atterraggio di fortuna di aeromobili o di veicoli spaziali o di loro parti;
 - la scomparsa di oggetti in seguito agli eventi sopra elencati;
 - le conseguenze della mancanza di corrente elettrica nell'economia domestica.
- È assicurato il valore di sostituzione se il contenuto di congelatori, acquari e terrari deperisce o è danneggiato in seguito a:
- guasto dell'aggregato d'esercizio;
 - corto circuito senza sviluppo d'incendio;
 - interruzione dovuta a incidente dell'apporto di corrente elettrica dalla fonte al contenitore;
 - interruzione della fornitura pubblica di energia elettrica, se ciò è riconducibile ad un guasto degli impianti di produzione o della rete di distribuzione del fornitore e non è dovuto ad una disposizione delle autorità o ad un'interruzione prevista da parte del fornitore di energia elettrica.
- I2.1 La mobilia domestica al valore a nuovo, fino alla somma d'assicurazione indicata nella polizza.
- Fuori casa, l'indennizzo è limitato a CHF 20 000.–* .
- I2.2 In casa, sino all'importo assicurato indicato nella polizza.
- Fuori casa, l'indennizzo è limitato a CHF 10 000.–* .
- I2.3 Limitato a CHF 3 000.–* .
- I2.4 Nell'ambito della limitazione per la mobilia domestica.
- I2.5 Limitato a CHF 5 000.–.
- I3 In caso di danni dovuti ad elementi naturali: CHF 500.– per evento. Per i danni ai beni mobili e per quelli ai fabbricati si applica, per ogni sinistro, la rispettiva franchigia.
- I4 **Non sono assicurati**
- i danni provocati dal cedimento del terreno, da terreni edili di cattiva qualità, da costruzioni edili difettose, dalla manutenzione difettosa di stabili, dall'omissione di misure protettive, dai movimenti dei terreni dovuti a lavori, dalla caduta di neve dai tetti, dalle acque sotterranee, dalle piene e dallo straripamento di corsi d'acqua o falde che, in base alle esperienze fatte, si ripetono; indipendentemente dalle cause, i danni dovuti all'acqua di laghi artificiali o di altre installazioni idriche, nonché i danni dovuti al rigurgito di acque di canalizzazione. Tali danni non sono danni dovuti ad elementi naturali;
 - i danni a cose che sono state esposte ad un fuoco acceso per utilità o al calore;
 - i danni causati dall'energia elettrica di macchine, apparecchi e condutture elettriche in tensione;
 - i danni dovuti alle tempeste e all'acqua occorsi alle imbarcazioni in acqua.

Furto F

| | |
|--|---|
| <p>F1 Sono assicurati i danni alla mobilia domestica, constatati attraverso tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, con prove convincenti, causati da</p> <ul style="list-style-type: none"> – furto con scasso ossia il furto commesso da persone introdotesi con la forza in uno stabile o nei locali dello stesso o che abbiano forzato un contenitore ivi racchiuso. È inoltre considerato furto con scasso il furto commesso impiegando regolari chiavi o codici procurati dal ladro mediante furto con scasso. – rapina ossia il furto commesso mediante minaccia o atti di violenza perpetrati contro lo stipulante, le persone che vivono o lavorano nella sua economia domestica, nonché qualsiasi furto commesso in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. Non sono considerati rapine i furti commessi da scippatori e tagliaborse. <p>Sono parimenti indennizzati, nei limiti dell'importo assicurato convenuto per la mobilia domestica, i danni allo stabile occorsi in seguito al furto.</p> | <ul style="list-style-type: none"> – furto semplice, ossia il furto che non costituisce né un furto con scasso né una rapina. <p>Danni o perdita del bagaglio di viaggio nell'ambito della somma d'assicurazione «furto semplice fuori casa» Sono assicurati i danni e la perdita del bagaglio di viaggio, vale a dire di cose che si porta con sé in viaggi della durata di oltre 24 ore al di fuori del comune di domicilio, come pure per il soggiorno nella meta del viaggio (al massimo per tre mesi) o che vengono consegnati per il trasferimento ad un'impresa di trasporto;</p> <ul style="list-style-type: none"> – le biciclette, le carrozzine per bambini e gli attrezzi sportivi (tavole da windsurf e surf su onde, canotti pneumatici e pieghevoli o altri accessori, come pure gli occhiali e le lenti a contatto) sono assicurati contro la perdita e i danni soltanto durante il trasferimento tramite un'impresa di trasporto incaricata. Le pellicole, sviluppate e non sviluppate, sono assicurate soltanto per il valore del materiale; – gli acquisiti necessari ed indispensabili dovuti alla consegna tardiva del bagaglio di viaggio da parte dell'impresa di trasporto incaricata, sono assicurati fino al 20 % della somma d'assicurazione per «furto semplice fuori casa, danni al bagaglio di viaggio». |
| <p>F2.1 La mobilia domestica al valore da nuova, sino all'importo assicurato indicato nella polizza.</p> | |
| <p>Fuori casa, l'indennizzo è limitato a CHF 20 000.–*.</p> | <p>Fuori casa l'indennizzo è limitato al relativo importo convenuto nella polizza.</p> |
| <p>F2.2 In caso di furto con scasso, sino a CHF 20 000.–, a meno che gli oggetti rubati non siano stati rinchiusi in una cassaforte di almeno 100 kg o in una cassaforte murata.</p> | <p>A casa limitato a CHF 20 000.–.</p> |
| <p>Fuori casa, l'indennizzo è limitato a CHF 10 000.–*.</p> | <p>Fuori casa l'indennizzo è limitato al relativo importo convenuto nella polizza.</p> |
| <p>F2.3 Limitato a CHF 3 000.–*.</p> | <p>Nessuna copertura.</p> |
| <p>F2.4 Nell'ambito della limitazione per la mobilia domestica.</p> | <p>Limitato a CHF 3 000.–*.</p> |
| <p>F2.5 Limitato a CHF 5 000.–.</p> | <p>La copertura è concessa soltanto per la sostituzione di carte di identità e di altri documenti, al massimo comunque fino a CHF 5 000.–.</p> |
| <p>F3 CHF 200.– per evento.</p> | |
| <p>F4 Non sono assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli oggetti persi o introvabili; – i danni dovuti agli eventi di cui al punto I1 e che rientrano nella copertura dei danni causati da elementi naturali. <p>nell'ambito dell'assicurazione del bagaglio di viaggio non sono assicurati i danni e la perdita dovuti</p> <ul style="list-style-type: none"> – alla temperatura ed alle condizioni climatiche; – all'usura; – alla caduta di perle e pietre preziose dalla montatura del gioiello; – agli attrezzi sportivi come sci, slitte, racchette da tennis e simili durante l'uso; <p>non sono inoltre assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i valori pecuniari, gli strumenti musicali, gli oggetti d'arte, i francobolli, gli attestati, i documenti di lavoro, i beni commerciali, gli attrezzi e gli utensili professionali, come pure i costi per gli inconvenienti relativi al danno (ad esempio per il nuovo acquisto degli oggetti assicurati o per scopi di polizza); – i danni sul tragitto per recarsi al lavoro; questo non è considerato un viaggio; <p>Sono assicurati soltanto in virtù di un accordo particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il furto di ciclomotori; – il furto semplice fuori casa. | |

Acqua A

Rottura di vetri V

A1 **Sono assicurati:** i danni alla mobilia domestica causati da

- acqua fuoriuscita da condutture, installazioni e apparecchi ad esse allacciati;
- acqua fuoriuscita da letti idrostatici, da acquari e da fontane ornamentali all'interno dello stabile;
- acqua piovana e proveniente dallo scioglimento della neve e del ghiaccio, purché essa penetri all'interno dello stabile attraverso i tubi esterni di scarico, le grondaie e il tetto, **ma non** da abbaini aperti o da aperture praticate al tetto (in caso di costruzioni nuove o in occasione di trasformazioni o altri lavori edili);
- acqua del sottosuolo che filtra all'interno dello stabile;
- olio o altri liquidi fuoriusciti dagli impianti di riscaldamento.

Inoltre da:

- acqua piovana, scioglimento della neve o del ghiaccio, qualora l'acqua penetri all'interno dello stabile attraverso finestre o porte chiuse, fatti salvi i casi in cui il proprietario è responsabile;
- rigurgito dell'acqua di scarico all'interno dello stabile, tranne i casi in cui il proprietario della canalizzazione è responsabile.

In caso di danni provocati dall'acqua, vengono parimenti considerati i costi per le riparazioni e i lavori di scongelamento delle condutture d'acqua e di apparecchi ad essi allacciati e danneggiati che lo stipulante, in qualità di locatario, ha installato all'interno dello stabile.

A2.1 La mobilia domestica al valore a nuovo, sino all'importo assicurato indicato nella polizza.

Fuori casa, l'indennizzo è limitato a CHF 20 000.–*.

A2.2 In casa, sino all'importo assicurato indicato nella polizza.

Fuori casa, l'indennizzo è limitato a CHF 10 000.–*.

A2.3 Limitato a CHF 3 000.–*.

A2.4 Nell'ambito della limitazione per la mobilia domestica.

A2.5 Limitato a CHF 5 000.–.

A4 **Non sono assicurati:**

- i danni dovuti agli eventi di cui al punto I1 e che rientrano nella copertura incendio degli elementi naturali.

V1 **Sono assicurati:** a seconda di quanto convenuto, i danni consistenti nella rottura di vetri di

- vetri **di mobili** incluse coperture per tavoli in pietra naturale ed artificiale;
- **lavabi**, lavandini, vasi di gabinetti e bidè;
- vetrate **di stabili** nei locali utilizzati esclusivamente dallo stipulante e dai membri della sua famiglia nonché lastre di plexiglas o altre materie sintetiche utilizzate al posto del vetro.

Nell'ambito dei vetri di stabili sono coassicurati i rivestimenti in pietra e le cucine in vetroceramica con o senza induzione.

- le vetrate dei collettori solari sono assicurate fino a CHF 2 000.- per evento.

V2.1 I danni consistenti nella rottura di vetri sono limitati dal valore complessivo della mobilia domestica.

Fuori casa non c'è nessuna copertura per la rottura di vetri.

V2.4 Nell'ambito della limitazione per la mobilia domestica.

V2.5 La copertura è concessa soltanto per le vetrate di fortuna, al massimo comunque fino a CHF 5 000.–.

V4 **Non sono assicurati:**

- i danni a specchietti a mano, a lenti, a vetri concavi e a impianti d'illuminazione di qualsiasi tipo, nonché alle lampadine, ai tubi luminosi e ai neon;
- i danni consecutivi e dovuti all'usura;
- i danni causati da graffiature;
- i danni dovuti agli eventi di cui al punto I1 e che rientrano nella copertura incendio elementi naturali.

5 Validità territoriale

L'assicurazione è valida:

- 5.1 **in casa**, ossia nei luoghi assicurati indicati nella polizza;
- 5.2 **fuori casa**, ossia in tutto il mondo, per la mobilia domestica situata provvisoriamente, ma non per un periodo superiore ai due anni, in qualsiasi posto, nonché per i costi (limitazione delle prestazioni conformemente all'articolo 2). La mobilia domestica situata permanentemente fuori casa (casa o appartamento di vacanza, residenza secondaria, ecc.) non è invece coperta da questa assicurazione esterna;
- 5.3 **in caso di cambiamento** di domicilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e di Campione, durante il trasloco e nel nuovo domicilio. Se lo stipulante trasferisce il domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurato, o immediatamente su domanda dello stipulante.
I cambiamenti di domicilio vanno notificati entro 30 giorni alla Visana Assicurazioni SA (= società). La società ha il diritto di adeguare i premi ai cambiamenti intervenuti.

Sinistro

6 Notifica del sinistro

In caso di sinistro, l'avente diritto deve

- 6.1 avvisare immediatamente la società;
- 6.2 fornire per iscritto tutti i dati a giustificazione delle pretese avanzate, consentire di svolgere qualsiasi indagine utile a tale riguardo e, se richiesto, allestire un inventario delle cose esistenti prima e dopo il sinistro e delle cose danneggiate, indicando i rispettivi valori;
- 6.3 fare tutto il possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati e per limitare il danno e, a tal fine, conformarsi ad eventuali direttive emanate dalla società.

In caso di furto deve inoltre

- 6.4 avvisare immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia;
- 6.5 informare senza indugio la società qualora ritrovi gli oggetti rubati o ottenga informazioni su di essi. L'avente diritto deve rimborsare l'indennizzo versatogli per oggetti in seguito recuperati (previa deduzione di un importo per un eventuale minor valore) o mettere tali oggetti a disposizione della società.

7 Accertamento del danno

7.1 Valutazione

L'avente diritto, come pure la società, può esigere che il danno venga tempestivamente valutato. Il danno può essere valutato sia dalle parti stesse sia da un perito comune o mediante procedura peritale.

7.2 Prova

L'avente diritto deve provare l'entità del danno. L'importo assicurato non costituisce la prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

7.3 Procedura peritale

Entrambe le parti possono chiedere lo svolgimento di una procedura peritale. Ogni parte designa il perito. Prima di iniziare la valutazione del danno, i due periti nominano un arbitro. In caso di assicurazione del valore a nuovo, va indicato il valore a nuovo o il valore di ciò che rimane sulla base del valore a nuovo; in caso di assicurazione al valore attuale, quale base viene considerato il valore attuale. Qualora i due periti giungano a conclusioni divergenti, l'arbitro decide in merito ai punti controversi nei limiti dei due rapporti sottopostigli.

Qualora non si possa provare che divergano manifestamente e sensibilmente dalla situazione reale, le constatazioni effettuate dai periti nei limiti delle loro competenze sono vincolanti. La parte che fa valere una sensibile divergenza deve fornire le prove della pretesa avanzata.

Ogni parte assume le spese del proprio perito; le spese dell'arbitro sono divise in parti eguali.

8 Calcolo dell'indennità

- 8.1 Per l'inventario della mobilia domestica, l'indennità è calcolata sulla base dell'importo necessario per l'acquisto di nuovi oggetti in sostituzione di quelli persi (valore di sostituzione) al momento del sinistro, previa deduzione del valore dei resti. Non è considerato il valore personale affettivo.

- 8.2 In caso di assicurazione al valore attuale, è indennizzato l'importo necessario per l'acquisto di nuovi oggetti in sostituzione di quelli persi al momento del sinistro, previa deduzione del minor valore in seguito ad usura o qualsiasi altra causa.
- 8.3 In caso di **danni parziali**, sono indennizzati i costi di riparazione, tuttavia per un importo massimo corrispondente al valore di un nuovo oggetto equivalente.
- 8.4 **L'indennità è limitata dalla somma d'assicurazione.**
- 8.5 Per le spese di cui all'articolo 2.5, l'indennizzo è calcolato nel modo seguente:
- 8.5.1 **Costi della vita supplementari**
Sono determinanti i costi dovuti all'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, nonché la perdita di rendimento dei locali subaffittati. Sono dedotte le spese risparmiate.
- 8.5.2 **Costi di sgombero**
Sono determinanti i costi effettivi dovuti allo sgombero di resti di cose assicurate dal luogo del sinistro e al trasporto al più vicino luogo appropriato, nonché i costi di deposito e di eliminazione.
- 8.5.3 **Costi per le vetrate di fortuna, le porte e le serrature provvisorie**
Sono determinanti i costi effettivi provocati dall'attuazione delle necessarie misure.
- 8.5.4 **Costi per la sostituzione di serrature**
Sono determinanti i costi effettivi per la modifica o la sostituzione di serrature e chiavi nei luoghi assicurati indicati nella polizza e di cassette del tesoro bancarie affittate dall'avente diritto.
- 8.5.5 **Costi per la sostituzione di carte di identità e altri documenti**
Sono determinanti i costi effettivi per la ricostituzione di documenti di identità e di altri documenti o per l'allestimento di duplicati.
- 8.6 Sono parimenti rimborsati i costi di misure volte a ridurre i danni. Nei casi in cui aggiunti all'indennizzo oltrepassino l'importo assicurato, tali costi sono rimborsati soltanto se si tratta di misure ordinate dalla società. Non è versato nessun indennizzo per le prestazioni del corpo pompieri o polizia o di qualsiasi altro organo o persone obbligate a soccorrere.

9 Riduzione dell'indennità

9.1 Riduzione in caso di eventi naturali

Se le indennità che tutte le società autorizzate ad operare in Svizzera devono versare

- 9.1.1 ad un solo stipulante in seguito ad un evento assicurato superano CHF 25 milioni, il totale delle indennità sarà ridotto a tale importo; resta riservata una riduzione più importante conformemente all'articolo 9.1.2;
- 9.1.2 in seguito ad un evento assicurato superano CHF 1 miliardo, le indennità che spettano ai diversi aventi diritto saranno ridotte in modo da non superare tale somma.

Le indennità per i danni alla mobilia e i danni allo stabile non rientrano in tale computo.

Sono danni provocati da un unico evento, anche se divisi nel tempo e nello spazio, i danni dovuti alla stessa causa atmosferica o tettonica.

9.2 Riduzione in caso di violazione degli obblighi

In caso di violazione colposa di prescrizioni o di obblighi legali e contrattuali, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui la causa o l'entità del danno non siano influenzati, a meno che lo stipulante non provi che il suo comportamento non abbia influito in nessun modo.

9.3 Riduzione in caso di sottoassicurazione

In virtù della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) l'indennità è ridotta qualora l'importo assicurato sia inferiore al valore complessivo di sostituzione della mobilia domestica (sottoassicurazione). La società rinuncia a comunicare la sottoassicurazione.

Tale rinuncia sarà osservata fino a che non sarà concluso un nuovo contratto d'assicurazione per la mobilia domestica nello stesso luogo e per le stesse cose, contro gli stessi rischi.

10 Esigibilità dell'indennità

- 10.1 L'indennità è esigibile 30 giorni dopo che la società ha ricevuto le informazioni necessarie per stabilire l'entità del danno e per determinare la sua responsabilità. 30 giorni dopo il sinistro, può essere richiesto a titolo d'acconto l'importo minimo dovuto secondo la valutazione del danno.
- 10.2 L'obbligo di pagamento della società è differito fintanto che essa, per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, non può procedere alla determinazione o al pagamento dell'indennità.

- 10.3 L'indennità non è segnatamente esigibile fintanto che
- 10.3.1 vi sono dubbi sui reali diritti dell'avente diritto di ricevere il pagamento;
 - 10.3.2 lo stipulante o l'avente diritto sono oggetto di un'inchiesta di polizia o penale a causa del sinistro e la procedura non è ultimata.

11 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale la compagnia corrisponde prestazioni, il contratto può essere disdetto dal contraente o dalla compagnia al più tardi al momento della corresponsione dell'indennizzo. Resta riservato il verificarsi del danno rotale (vedi cfr. 13.4).

Se il contratto viene disdetto, la responsabilità della compagnia cessa 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta da parte dell'altro contraente.

Disposizioni diverse

12 Diritto di recesso dal contratto

Conformemente alle disposizioni legali, lo stipulante è vincolato dalla proposta nei 14 giorni seguenti la firma. La società rinuncia a prevalersi di questo diritto e conferisce allo stipulante la facoltà di ritirare la proposta o di recedere dal contratto durante questo lasso di tempo, a condizione che lo faccia al più tardi dieci giorni dopo l'inoltro di una dichiarazione di copertura definitiva o della polizza. A tal fine, egli deve presentare una dichiarazione scritta di rinuncia e, se del caso, restituire alla società i documenti consegnatigli. Qualora sia stata concessa una copertura assicurativa, questa cessa al momento della consegna della dichiarazione di rinuncia presso l'ufficio postale. In tal caso, non viene addebitato nessun premio.

13 Inizio e durata dell'assicurazione

13.1 L'assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza.

13.2 Qualora sia concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata.

13.3 Se è concluso per un anno o per un periodo più lungo e se

- lo stipulante non lo disdice almeno un mese prima della scadenza e se

- la società non lo disdice almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è tacitamente prolungato di anno in anno.

13.4 L'assicurazione si estingue automaticamente al verificarsi di un danno totale.

14 Pagamento e rimborso dei premi

14.1 Pagamento dei premi

I premi per ogni anno assicurativo scadono alla data indicata sulla polizza. Se non adempie all'obbligo di pagamento entro 30 giorni, lo stipulante riceve un richiamo scritto e a sue spese, per effettuare il versamento entro 14 giorni, nel quale sono parimenti indicate le conseguenze della negligenza.

Se non viene dato seguito al richiamo, la copertura della società è sospesa dalla scadenza del termine di richiamo, fino al pagamento integrale dei premi e delle spese.

14.2 Rimborso dei premi

14.2.1 Se lo stipulante paga il premio anticipatamente per una determinata durata della copertura e il contratto è annullato per motivi legali o contrattuali prima della scadenza del termine previsto, la società gli rimborsa i premi per il periodo assicurativo non decorso.

14.2.2 I premi per il periodo assicurativo in corso rimangono tuttavia a carico dell'assicurato in caso di

- Disdetta del contraente in caso di sinistro entro il primo anno d'assicurazione.

- Cessazione del rischio, a condizione che la compagnia abbia corrisposto la prestazione assicurativa.

15 Modifica dei premi, delle franchigie e dei limiti dell'indennità

15.1 Se i premi, la regolamentazione della franchigia o, in caso di eventi naturali, i limiti d'indennità previsti dalla tariffa, menzionati alla cifra 9.1, subiscono una modifica, la società può chiedere l'adeguamento del contratto a decorrere dal successivo anno assicurativo. A tale fine, dovrà comunicare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali nonché il nuovo premio al più tardi 25 giorni prima della scadenza di quest'ultimo.

15.2 Qualora non sia d'accordo con i cambiamenti intervenuti, lo stipulante può disdire per la fine dell'anno assicurativo in corso sia il contratto integrale sia le parti oggetto della modifica.

15.3 Se la società non riceve nessuna disdetta entro la fine dell'anno assicurativo, le modifiche contrattuali sono considerate accettate.

16 Obblighi di diligenza

16.1 Lo stipulante è tenuto ad osservare la dovuta diligenza e in particolare ad applicare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti.

16.2 In caso di violazione degli obblighi di diligenza e di altri obblighi, l'indennità può essere ridotta conformemente all'articolo 9.2.

17 Foro giuridico

L'assicurato e l'avente diritto possono convenire la società al foro del proprio domicilio svizzero o a quello della società oppure, purché si trovi in Svizzera, del luogo in cui è ubicata la cosa assicurata.

18 Basi legali complementari

A complemento delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Visana Assicurazioni SA

Thunstrasse 162
casella postale
3074 Muri/BE

Per ulteriori informazioni:

tel. 031 357 91 11
fax 031 357 96 22

www.visana.ch